



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 27/03/2025

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** seduta **PUBBLICA** di **PRIMA convocazione** il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente
CATTANI ANDREA	Presente
DE GOBBI ANTONIO	Presente
BRUNELLI MASSIMO	Presente
ZILIO THOMAS	Presente
VICENTINI VANIA	Presente
VISAN GABRIELA ALEXANDRA	Presente
DALL'OCA FABRIZIO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
LUPARELLI GIANLUCA	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
PICCOLI IRENE	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
GIORDANO DANILO	Presente
CASANDRINI GIACOMO	Presente
BUSATO MARCO	Presente

Presenti n. 16 – Assenti n. 1 (Parolini Andrea)

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:

BENINI FRANCA	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Assente

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE VOTANO ELEONORA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **VICENTINI VANIA** – nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025.

Deliberazione n. 11 del 27/03/2025 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- il Comune dei Veggio sul Mincio ha promosso, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'istituzione della Fondazione di partecipazione Veggio Vivi Sport, dotandola di appropriato ed idoneo Statuto, costituita con atto del notaio Roberto Tordiglione in data 5 maggio 2011;
- la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Decreto Regionale n. 128 del 28 luglio 2011;
- la Fondazione Veggio Vivi Sport, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, persegue finalità istituzionali dirette in particolare alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità;
- l'Amministrazione comunale ha stipulato in data 6 luglio 2022 con la Fondazione una nuova convenzione, Rep. n. 18/S.P, al fine di disciplinare il rapporto tra le parti relativamente agli adempimenti conseguenti all'assegnazione in concessione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale destinati alle attività sportivo-ricreative e all'allocatione di ogni tipo di risorsa e partecipazione monetaria e non, necessarie all'attività istituzionale della Fondazione della durata di dieci anni;
- la Fondazione, pertanto, ha in carico la gestione di tutta l'impiantistica sportivo-ricreativa comunale in forza della sopra citata convenzione fino al 30 giugno 2032;

VISTO Il parere della Corte dei conti, Veneto, sez. contr., 19 ottobre 2020 (n. 130/2020/PAR) in merito alle Fondazioni di partecipazione;

DATO ATTO che in base alla delibera del Giudice contabile Veneto la Fondazione di partecipazione è una figura istituzionale atipica caratterizzata dalla commistione delle fattispecie codicistiche della fondazione e dell'associazione. Della prima riprende l'elemento patrimoniale, ossia il complesso di beni a destinazione vincolata che, nella variante della fondazione di partecipazione, presenta la caratteristica di essere a struttura aperta e a formazione progressiva e si distingue tra fondo di dotazione (inteso come riserva intangibile) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione); della seconda, mutua l'elemento personale, giacché al fondatore (o fondatori) è riconosciuta una capacità decisionale in ordine al perseguimento dello scopo fondativo (immutabile) ben più penetrante di quanto previsto per le fondazioni "ordinarie". A ciò, si aggiunge l'assenza di scopo di lucro, sostrato comune alle due figure originarie. Tutte queste caratteristiche – che si aggiungono alle già evidenti venature pubblicistiche della fondazione, quale patrimonio destinato ad uno scopo (tendenzialmente) indisponibile – hanno fatto della fondazione di partecipazione uno strumento che ha rivelato spiccate attitudini al perseguimento di interessi generali;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 22/2019 in base alla quale le Fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale, sono tenute ad osservare in tema di appalti per la scelta del contraente le procedure ad evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO, pertanto, che la Fondazione è organismo di diritto pubblico, come definito dal Codice Appalti, nonché ente strumentale dell'Amministrazione per il raggiungimento degli scopi statuari;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la necessità di definire gli indirizzi nell'ottica di una razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento nonché, in generale, per la gestione dell'attività della Fondazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di dare le idonee linee di indirizzo per la gestione dell'attività per il corrente anno;

Ritenuto, quindi, di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) nell'ottica di una **razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento**, di dettare alla Deliberazione n. 11 del 27/03/2025 -

Fondazione le seguenti prescrizioni:

- attento monitoraggio di tutte le spese, evitando quelle superflue o non strettamente necessarie, con particolare riguardo per quelle relative alle utenze energetiche e del gas, per le quali dovranno essere adottati idonei provvedimenti finalizzati al massimo contenimento dei consumi, ad esempio aggregando le attività sportive nella stessa fascia oraria, per quanto possibile, abbassando la temperatura nei locali adibiti ad allenamento, prevedendo sistemi di blocco dei termostati, spegnimento temporizzato delle luci e del riscaldamento nei vari locali, interpellando annualmente più gestori energetici e del gas, al fine di ottenere le più convenienti condizioni di mercato, attento controllo dei consumi fatturati e tempestivo pagamento delle bollette di fornitura di energia elettrica e gas al fine di evitare addebiti di morosità, ecc;
- affidamento dei servizi e delle forniture con contratti di durata non inferiore all'anno e non superiore ai tre anni, previa indagine di mercato con richiesta scritta di preventivo ad almeno tre ditte specializzate nel settore, secondo principi di economicità, trasparenza, rotazione e buon andamento, in applicazione alle disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica, come indicato al successivo punto 2);
- attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la ripartizione delle competenze sulle manutenzioni degli impianti, a quanto stabilito dall'art. 6 della convenzione n. 18 S.P. del 6 Luglio 2022;

2) nell'ambito delle **risorse economiche da introitare a titolo di ricavi da vendite e prestazioni**, di indicare le seguenti prescrizioni:

- monitorare periodicamente gli incassi, provvedendo tempestivamente alla loro richiesta/sollecito ai debitori, non escludendo, se del caso, il ricorso a provvedimenti di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento, al fine di evitare l'accumulo di crediti poi difficilmente riscuotibili;
- adoperarsi per la ricerca di sponsorizzazioni (pure o tecniche o entrambe) mediante la pubblicazione sul proprio sito, o altre modalità ritenute idonee, di un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse;
- non concedere gli impianti a titolo gratuito, se non previa deliberazione di autorizzazione da parte del socio fondatore;
- prevedere sempre, in caso di richieste di impianti per eventi, manifestazioni sportive e/o ricreative, il deposito di idonea cauzione a garanzia di possibili danni;
- dopo ogni utilizzo la Fondazione dovrà accertarsi che non siano stati arrecati danni alle strutture e agli impianti e, in caso positivo, dovrà porli a carico degli utilizzatori, incamerando il deposito cauzionale prestato con eventuale richiesta della somma eccedente;
- inviare al socio fondatore, entro il mese di Giugno del corrente anno, una relazione in merito all'adeguatezza delle attuali tariffe d'uso degli impianti sportivi, tenuto conto del considerevole aumento dei costi energetici degli ultimi tre anni e, in generale, dei costi di manutenzione, al fine di valutare eventuali ulteriori aumenti;

3) di stabilire i **seguenti indirizzi per la gestione dell'attività**:

- nel proprio Regolamento di funzionamento la Fondazione deve stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- la Fondazione deve assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Fondazione Valeggio Vivi Sport, a tale fine, deve curare il tempestivo aggiornamento delle notizie e dei dati da pubblicare sul proprio sito internet, con particolare riguardo a quelli da pubblicare su "Amministrazione Trasparente";
- la Fondazione è tenuta all'applicazione, nella realizzazione di lavori e nell'acquisizione di beni e servizi, della disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici;
- nell'affidamento degli incarichi di collaborazione e di consulenza la Fondazione deve procedere secondo i presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e secondo l'apposito regolamento, mediante confronto concorrenziale di candidature e di curricula;
- la Fondazione è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 222/2023 "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità", che ha come finalità quella di disciplinare e favorire l'accessibilità da parte dei cittadini con disabilità nei luoghi fisici e digitali in cui le P. A. erogano servizi. Per accessibilità, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del citato Decreto, deve intendersi l'accesso e la fruibilità su base di uguaglianza con gli altri dei servizi pubblici, compresi quelli elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

La Fondazione dovrà, pertanto, effettuare annualmente la ricognizione, da inserire nella relazione da presentare al socio fondatore in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, in merito allo stato dell'accessibilità agli impianti gestiti e dei sistemi informatici utilizzati, al fine di verificare la rispondenza a quanto previsto dalla norma, evidenziando le eventuali criticità rilevate e le soluzioni adottate o da adottare se trattasi di lavori di adeguamento rientranti nella manutenzione straordinaria di competenza del Comune;

- la Fondazione dovrà annualmente nominare uno più referenti per il controllo della corretta fruizione degli

Deliberazione n. 11 del 27/03/2025 -

impianti, i quali avranno altresì lo scopo di indirizzare gli utilizzatori ad un uso corretto dei beni. Nei singoli impianti gestiti dovranno essere posizionati dei pannelli informativi con i riferimenti del referente e i recapiti telefonici, anche per la segnalazione di eventuali disfunzioni/malfunzionamenti o necessità di manutenzioni;

- eventuali necessità di chiusure temporanee/definitive degli impianti dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente, con le motivazioni della decisione, al fine di valutare con l'Amministrazione eventuali soluzioni alternative e/o diverse forme di gestione e utilizzo dell'impianto/i;
- la Fondazione dovrà organizzare con cadenza almeno trimestrale incontri con i partecipanti sostenitori e le altre Associazioni che utilizzano a vario titolo gli impianti, al fine di verificare il grado di soddisfazione ed acquisire eventuali proposte migliorative dei servizi erogati, con proposte di disponibilità di finanziamento da parte delle stesse Associazioni e/o di soggetti terzi, alla quale dovrà partecipare anche l'Assessore allo Sport o suo delegato.

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di dare le idonee linee di indirizzo per la gestione dell'attività per il corrente anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI: N. 16

VOTANTI: N. 16

FAVOREVOLI: N. 10

CONTRARI: N. 6 (Bertuzzi, Piccoli, Foglia, Giordano, Casandrini, Busato)

ASTENUTI: /

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione avente oggetto: **“ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025”**, sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, con voti favorevoli n. 10, n. 6 contrari su n. 16 presenti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VICENTINI VANIA

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2025 / 391

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA DELLA
FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/03/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2025 / 391

Unità Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA DELLA
FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT. ANNO 2025.**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/03/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
PAROLARI CLAUDIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)